

**Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) sulla ripartizione del
Fondo regionale per la montagna**

Sommario

Preambolo

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Beneficiari

Art.3 - Criteri di riparto

Art.4 - Tipologie di progetti e spese ammissibili a finanziamento

Art.5 - Procedimento di accesso

Art.6 - Assegnazione ed erogazione delle risorse

Art.7 - Realizzazione degli interventi

Art.8 - Progetti di riserva

Art.9 - Criteri di valutazione dei progetti

Art.10-Premialità per la sottoscrizione del Patto per la montagna

Art.11-Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati

Art.12-Revoca e recupero delle risorse

Art.13-Disposizioni transitorie e finali

Art.14-Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l'articolo 87;

Visto l'ordine del giorno n.132 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2011 e collegato alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) che impegna la Giunta regionale a prevedere a favore dei comuni montani di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 87 della citata legge una quota del Fondo regionale per la montagna non superiore al 25 per cento;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2012;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n.2;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento/2012, n.,

Visto il parere dellacommissione consiliare espresso nella seduta del

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del.....

Considerato che:

1. il comma 7 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011 stabilisce che la disciplina di attuazione per la concessione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale per la montagna è individuata con regolamento regionale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della citata legge;
2. il comma 8 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011 stabilisce che il regolamento del Fondo per la montagna individua i criteri di riparto, ivi compresi i criteri preferenziali nei confronti delle unioni di comuni, e di revoca del fondo, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati da effettuarsi con cadenza almeno annuale, le procedure di eventuale revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate;
3. i criteri preferenziali per le unioni di comuni previsti dal comma 8 dall'articolo 87 della l.r. 68/2011 sono sostanziati attraverso l'individuazione di una percentuale del Fondo a loro destinata non inferiore all'ottanta per cento della dotazione annua e dall'assegnazione ad ogni unione di comuni di una quota parte annuale certa di riferimento per la presentazione di progetti da candidare a finanziamento;
4. in ottemperanza all'ordine del giorno n.132/2011 del Consiglio regionale è stata prevista a favore dei comuni montani di cui al punto c) del comma 4 del citato articolo 87 della l.r.68/2011 una percentuale del Fondo non superiore al venti per cento della sua dotazione;
5. è stata prevista l'erogazione delle risorse del Fondo sulla base della presentazione di progetti coerenti con le tipologie indicate dalla l.r. 68/2011 e introdotta la possibilità di presentare progetti di riserva da utilizzare in caso di ulteriori risorse finanziarie disponibili, anche derivanti da rideterminazione e riattribuzione delle risorse assegnate;
6. al fine di rispettare i tempi di realizzazione degli interventi finanziati e verificare l'utilizzo delle risorse regionali, sono state previste modalità di erogazione delle risorse del Fondo collegate alla tempistica di realizzazione degli interventi con possibilità di recupero e revoca in caso di mancato rispetto dei tempi stessi o mancata ottemperanza nell'invio dei documenti di monitoraggio;
7. al fine di promuovere la stipula dei Patti come strumenti di coordinamento e integrazione degli interventi e delle risorse destinate ai territori montani è stata introdotta una premialità per l'attivazione dei Patti per la montagna, previsti all'articolo 88 della l.r.68/2011.

si approva il seguente regolamento

**Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) in tema di ripartizione del Fondo regionale per la
montagna**

Art.1

Oggetto

(articolo 87, comma 7 l.r. 68/2011)

1. In attuazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti per la concessione e l'utilizzazione dei contributi del Fondo regionale per la montagna (di seguito Fondo);
- b) i criteri di riparto, compresi i criteri preferenziali nei confronti delle unioni di comuni;
- c) il procedimento di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del monitoraggio degli interventi;
- d) i casi e le procedure di revoca delle risorse assegnate.

Art.2

Beneficiari

(articolo 87, commi 4 e 11 l.r. 68/2011)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011 sono beneficiari delle risorse del Fondo:
 - a) le unioni di comuni di cui all'articolo 67 della l.r. 68/2011 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane);
 - b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il 30 per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il 30 per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
 - c) i comuni classificati montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011, sono altresì beneficiarie del Fondo le amministrazioni provinciali in caso di subentro ai sensi degli articoli 75 della l.r.68/2011 per il territorio montano in cui operava l'ente estinto.

Art.3

Criteri di riparto

(articolo 87, comma 8 e 9 l.r. 68/2011)

1. Agli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 2 è attribuita una quota parte complessiva del Fondo non inferiore all'80 per cento dell'importo stabilito annualmente con legge di bilancio, ripartita tra i singoli enti tenendo conto:
 - a) del territorio montano, per un'incidenza pari al 50 per cento;
 - b) della popolazione residente nel territorio montano, per un'incidenza pari al 30 per cento;
 - c) dell'indice di disagio di cui alla l.r. 68/2011, per un'incidenza pari al 20 per cento.
2. Il territorio montano considerato utile per la ripartizione delle risorse del Fondo è quello di cui all'allegato B della l.r. 68/2011, compresa la porzione di territorio classificata montana a fini regionali.
3. La popolazione montana considerata utile per la ripartizione delle risorse del Fondo è:
 - a) per i comuni classificati totalmente montani, quella dei dati ISTAT disponibili alla data del 31 dicembre precedente all'adozione della deliberazione di cui al comma 6;
 - b) per i comuni classificati parzialmente montani, quella riportata nell'allegato B alla l.r. 68/2011.
4. Per le amministrazioni provinciali di cui al comma 2 dell'articolo 2, il territorio montano, la popolazione montana e l'indice medio di disagio è calcolato con i dati dell'ente estinto al quale l'amministrazione provinciale è subentrata.

5. Ai comuni classificati montani di cui alla lettera c) dell'articolo 2 è attribuita, annualmente, una quota parte complessiva del Fondo non superiore al 20 per cento dell'importo stabilito con legge di bilancio.

6. Con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio gestionale e, in caso di ulteriore disponibilità finanziaria, dall'approvazione delle sue variazioni, la Giunta regionale stabilisce:

- a) le quote parti del Fondo di cui al comma 1 e 5;
- b) l'importo massimo finanziabile per i progetti dei comuni montani;
- c) la data di presentazione dei progetti;
- d) i punteggi per la valutazione dei progetti secondo i criteri di cui all'articolo 9.

Art. 4

Tipologie di progetti e spese ammissibili a finanziamento

(articolo 87, comma 5 e 8 l.r. 68/2011)

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata montana e le spese generali attinenti al progetto e indicate in tali interventi.

2. Il finanziamento del Fondo non può superare il 90 per cento dell'investimento complessivo del progetto.

3. Qualora le risorse del Fondo provengano da ricorso all'indebitamento, le tipologie di spese ammissibili a finanziamento sono quelle previste dall'art. 3 comma 18 della legge 25 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e dello Stato-Legge finanziaria 2004) ed il monitoraggio di cui all'articolo 11 ne verifica il rispetto anche nel corso della realizzazione del progetto.

4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti per progetti nei casi in cui bandi e normative per finanziamenti comunitari, statali o regionali prevedano cofinanziamenti.

5. Sono finanziabili con il Fondo esclusivamente le spese aventi ad oggetto interventi realizzati successivamente alla data di presentazione dei progetti stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Art.5

Presentazione delle domande

(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. I soggetti beneficiari presentano progetti coerenti con le indicazioni del presente regolamento entro i termini perentori stabiliti dai bandi in attuazione di quanto indicato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3..

2. I comuni montani non possono presentare più di un progetto per annualità del Fondo.

3. I progetti:

- a) sono trasmessi alla Regione Toscana per mezzo del sistema informatico regionale IntePRO ovvero, laddove l'ente non sia attivo su InterPRO, con modalità che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e provenienza e integrità del contenuto delle

stesse secondo le modalità previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) sono presentati utilizzando il modello predisposto dal settore regionale competente.

4. Il settore regionale competente può richiedere chiarimenti e integrazioni per i progetti presentati a finanziamento e l'ente proponente è tenuto a rispondere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità del progetto presentato.

Art. 6

Assegnazione ed erogazione delle risorse

(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. Il settore regionale competente effettua l'istruttoria entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti ed il dirigente responsabile assegna le risorse con decreto; nel caso del comma 4 dell'articolo 5 il termine è di quarantacinque giorni.

2. Le risorse del Fondo non assegnate a causa di presentazione o ammissione a finanziamento di progetti per importi inferiori rispetto a quelli individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3, sono rideterminate e riattribuite con deliberazione della Giunta regionale.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 opera anche in deroga ai limiti percentuali di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 3 e tenendo conto dei progetti di riserva di cui all'articolo 8

4. Le risorse del Fondo sono erogate, per ogni progetto:

- a) per il 40 per cento dell'importo, come anticipazione all'assunzione del decreto dirigenziale di cui al comma 1;
- b) per un 40 per cento dell'importo, alla rendicontazione dell'utilizzo dell'importo di cui alla lettera a);
- c) per il restante 20 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate.

Art. 7

Realizzazione degli interventi

(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall'erogazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 6, salvo proroga della realizzazione dell'intervento non superiore ad un anno.

2. La richiesta della proroga di cui al comma 1 è presentata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto, al settore competente della giunta regionale che decide entro trenta giorni.

3. Gli enti beneficiari di cui all'articolo 2 sono, di norma, i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamento; per motivate esigenze di necessità e buona riuscita dell'esecuzione, l'unione dei comuni e l'amministrazione provinciale possono attribuire la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo ad un comune facente parte del proprio territorio a condizione che:

- a) il progetto sia localizzato nel territorio del comune realizzatore;
- b) sia informato di tale attribuzione l'ufficio regionale competente;

- c) la presentazione dei progetti prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 sia a cura dell'unione dei comuni e dell'amministrazione provinciale.

4. Nei casi di cui al comma 3 il comune realizzatore del progetto è:

- a) il beneficiario del Fondo;
- b) il responsabile del rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento.

5. I beni realizzati o acquistati con le risorse del Fondo non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse.

6. Le unioni di comuni e le amministrazioni provinciali possono fare richiesta motivata di sostituzione, anche parziale, dei progetti ammessi a finanziamento; l'istanza è accolta se:

- a) sono rispettate le modalità di accesso al Fondo;
- b) sussiste il nulla osta del settore regionale competente che provvede al rilascio o al diniego entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza;
- c) la richiesta di sostituzione non riguarda la sostituzione dei progetti dei comuni montani e i progetti di riserva di cui all'articolo 8.

Art. 8

Progetti di riserva

(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. Contestualmente ai progetti di cui al comma 1 dell'articolo 5, le unioni di comuni e le amministrazioni provinciali possono presentare non oltre due progetti di riserva.

2. I progetti di riserva di cui al comma 1 sono finanziabili nei seguenti casi:

- a) a seguito della rideterminazione e riattribuzione di cui al comma 2 dell'articolo 6;
- b) se si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

3. Contestualmente al progetto di cui al comma 2 dell'articolo 5, i comuni montani possono presentare un progetto di riserva.

4. Il progetto di riserva di cui al comma 3 è finanziabile nei seguenti casi:

- a) la quota complessivamente assegnata ai comuni montani con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 non sia stata interamente attribuita ai progetti presentati;
- b) si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Art.9

Criteri di valutazione dei progetti

(articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. I progetti presentati dagli enti montani sono valutati secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) integrazione istituzionale e territoriale del progetto rispetto al numero e alla tipologia dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
- b) integrazione finanziaria del progetto rispetto alle fonti di finanziamento attivate e attivabili pubbliche e private;
- c) integrazione programmatica del progetto rispetto alle priorità individuate dal PRS e dal DPEF per le politiche per la montagna;
- d) integrazione del progetto con piani e programmi regionali e locali;

- e) indice di autofinanziamento del progetto da parte del soggetto realizzatore calcolato sulla base dell'importo complessivo previsto;
 - f) fattibilità del progetto basata sulle fasi e sul cronoprogramma di realizzazione;
 - g) indice di disagio del comune montano sede della realizzazione del progetto.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 sono individuati:
- a) per ognuno dei criteri di priorità di cui al comma 1, i punteggi di valutazione da assegnare sulla base del progetto presentato;
 - b) una soglia di valutazione minima di ammissibilità dei progetti calcolata sulla base della somma dei punteggi di valutazione.
3. Per i comuni montani, in caso di parità di punteggio tra due o più progetti, è data priorità all'ordine cronologico di arrivo agli uffici regionali della domanda di presentazione del progetto.

Art.10

Premialità per la sottoscrizione del Patto per la montagna (articolo 87, comma 8 e articolo 88 l.r. 68/2011)

1. In caso di sottoscrizione del Patto per la montagna di cui all'articolo 88 della l.r. 68/2011, le risorse del Fondo assegnate alle unioni di comuni sono destinate esclusivamente a finanziare gli interventi contenuti nel Patto, previa comunicazione agli uffici regionali dei progetti destinatari delle risorse.
2. E' riservata alle unioni di comuni sottoscrittrici di un Patto per la montagna una quota del Fondo pari al:
- a) 10 per cento della quota parte di cui al comma 1 dell'articolo 3, se almeno la metà, arrotondata alla cifra superiore, delle unioni beneficiarie del Fondo ha sottoscritto un Patto;
 - b) 5 per cento della quota parte di cui al comma 1 dell'articolo 3, se meno della metà delle unioni beneficiarie del Fondo ha sottoscritto un Patto.
3. Le risorse di cui al comma 2:
- a) si attivano quando i Patti sottoscritti sono almeno due;
 - b) sono ripartite tra le unioni sottoscrittrici tenendo conto, proporzionalmente, dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - c) sono attribuite solo per i Patti sottoscritti entro la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Art.11

Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati (articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. Gli enti beneficiari forniscono su richiesta del settore regionale competente, almeno con periodicità annuale, i dati di monitoraggio relativi all'andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all'articolo 6, comma 4.
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta.
3. È ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell'invio dei dati di monitoraggio.

4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente può richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1.

5. Il monitoraggio ai sensi del presente articolo non è effettuato per le opere finanziate dal Fondo cui si applica il monitoraggio di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 - Disciplina degli accordi di programma).

Art.12

Revoca e recupero delle risorse (articolo 87, comma 8 l.r. 68/2011)

1. Anche nei casi di applicazione della l.r. 35/2011, le risorse del Fondo assegnate agli enti montani possono essere revocate:

a) per intero nel caso in cui il beneficiario:

- 1) non rispetti i tempi per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 7;
- 2) non adempia all'obbligo di invio, alle date prestabilite, dei dati di cui all'articolo 11.

b) parzialmente nel caso in cui:

- 1) la quota di cofinanziamento regionale risulti, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al 90 per cento previsto al comma 2 dell'articolo 4;
- 2) le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultino inferiori a quanto erogato con la prime due rate di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 6.

2. Il procedimento di revoca è avviato mediante comunicazione da parte del settore competente all'ente beneficiario nella quale:

- a) si contesta una delle tipologie di revoca di cui al comma 1;
- b) si assegna un termine di non oltre trenta giorni entro il quale sono comunicate al settore competente le determinazioni assunte a seguito della contestazione di cui alla lettera a).

3. Sulla base della valutazione degli elementi e della documentazione eventualmente trasmessa ai sensi della lettera b) del comma 2, o della mancata risposta, si procede alla revoca ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").

Art.13

Disposizioni transitorie e finali

1. La deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 è adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In caso di impossibilità tecnica dell'invio telematico di cui al comma 3 dell'articolo 5 è consentita, per un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la trasmissione della domanda di accesso al Fondo per cartaceo o facsimile ai recapiti comunicati dal settore regionale competente.

3. I progetti ammessi a finanziamento antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono regolati dalle disposizioni previgenti.

4. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, per le opere e gli investimenti finanziati dal Fondo si applica la l.r. 35/2011.

Art.14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.